

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE LAZIO

La Regione Lazio, con legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata della caccia", ha recepito la legge n. 157/92.

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 10 della L. 157/92 (art. 10 L.R. n. 17/95), si comunica che con Deliberazioni della Giunta regionale n. 754 del 13/2/96 e n. 3387 del 24/4/96, sono stati emanati gli indirizzi regionali per la redazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Il Piano faunistico-venatorio regionale che coordina i Piani provinciali non è ancora stato predisposto in quanto le Province del Lazio non hanno ancora trasmesso i Piani provinciali; si comunica altresì che con Deliberazione della Giunta regionale n. 8750 del 20/11/96, è stato dato come termine ultimo per la presentazione dei suddetti Piani provinciali il 29 gennaio 1997.

Dopo tale data l'Amministrazione regionale procederà comunque alla Pianificazione faunistico-venatoria anche in assenza dei Piani provinciali.

In tale situazione per la gestione programmata della caccia nella stagione venatoria 1996/97 (art. 14 L. 157/92) con legge regionale 5/8/96, n. 33, "Disposizioni transitorie per la stagione venatoria 1996/97", questa Amministrazione ha:

- approvato un Piano faunistico-venatorio transitorio;
- individuato e delimitato gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) nel numero di 2 per ogni provincia;
- applicato gli indici di densità venatoria agli ATC;
- regolamentato l'accesso dei cacciatori agli ATC;
- affidato in via provvisoria la gestione degli ATC alle Province, non essendo ancora stati costituiti i relativi Comitati di gestione.

E' inteso che la pianificazione transitoria ha tenuto conto delle indicazioni delle Province.

Con lo stesso provvedimento legislativo sono stati approvati il regolamento di accesso agli ATC ed il Calendario venatorio per la stagione 1996/97.

La caccia in deroga per le specie Storno, Passero e Passera mattugia è stata autorizzata limitatamente ai Comuni con SAU investita a seminativi e colture arboree fruttifere superiori al 20%, al fine di prevenire e ridurre i danni alle colture stesse.

Su conforme parere dell'INFS è stata anticipata l'apertura della stagione venatoria al 1 settembre 1996 limitatamente alla specie tortora (D.P.G.R. n. 1584/96).

In applicazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 157/92 (art. 2 L.R. n. 17/95) con Deliberazione della Giunta regionale n. 1404 del 22/3/1994, sono state istituite lungo le rotte di migrazione indicate dall'INFS zone di protezione per l'avifauna.

Per l'attuazione dell'art. 22 della Legge n. 157/92, (Art. 40 L.R. n. 17/95), si informa che gli esperti da inserire nelle nuove Commissioni provinciali sono stati individuati a mez-

zo di avviso pubblico e si sta procedendo alla nomina delle Commissioni stesse. Subito dopo si procederà a stabilire le modalità concrete per lo svolgimento degli esami. Attualmente operano le vecchie commissioni con le materie di esame adeguate alla nuova normativa.

Infine, si comunica il numero di tesserini venatori rilasciati dai Comuni del Lazio nelle ultime due stagioni venatorie:

- stagione venatoria 1994/95 n. 82.498
- stagione venatoria 1995/96 n. 79.480

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE ABRUZZO

La Regione Abruzzo, con legge Regionale 31 maggio 1994, n.30 ha provveduto a recepire le norme nazionali della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Successivamente, con LL.RR. 4/4/1995, n.33, 7/9/1995, n.124 e 19/8/1996, n.65, ha provveduto ad apportare i necessari aggiustamenti per ovviare ai piccoli problemi emersi in sede di prima applicazione della L.R.n. 30/94.

Per quanto concerne l'attività amministrativa legata al recepimento della normativa nazionale ed all'adempimento della normativa regionale, si precisa che il Consiglio Regionale:

- con deliberazione n. 1115/16 del 21/12/1994, ha adottato lo "Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia;
- con deliberazione n. 9110 del 31/10/1995 ha adottato il "Regolamento regionale per l'istituzione, gestione, sospensione e revoca delle Aziende Faunistico-venatorie ed Agri-Turistico-venatorie";
- con deliberazione n. 2113 del 6/2/1996, ha adottato il "Regolamento per la disciplina delle zone di allenamento e per l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile- zone cinofile";
- con deliberazione n.34/6 del 23/7/1996, ha adottato il "Regolamento Regionale per l'attività di tassidermia ed imbalsamazione, per la detenzione ed il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei";
- nella seduta del 27/9/1996, con deliberazione attualmente all'esame del Commissario di Governo, ha adottato il "Piano Faunistico-venatorio regionale".

Inoltre è al vaglio della Commissione Consiliare regionale il "Regolamento di attuazione della L.R. 31/05/1994, n. 30" e quanto prima verrà proposto per l'approvazione il "Regolamento Regionale per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale", al momento al vaglio delle Amministrazioni provinciali, delle Associazioni agricole e di altri Enti interessati a proporre pareri e suggerimenti.

Ha, poi, trovato puntuale applicazione l'art.10 L.157/92, con l'adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale, nel quale sono evidenziati tutti gli Istituti faunistici, quali le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, ecc. Ugualmente, ha trovato puntuale applicazione l'art.14 della citata 157/92 relativo alla gestione programmata della caccia, individuando sul territorio regionale n.11 Ambiti Territoriali di caccia e stabilendo direttive unitarie per il funzionamento dei Comitati di Gestione, attraverso lo "Statuto tipo", come sopra adottato con provvedimento consiliare.

Inoltre, ha trovato puntuale applicazione l'art.18, commi 1 e 2, della Legge 157/92, specie in riferimento al calendario venatorio per la stagione di caccia 1996/97 ed il comma 4 dell'art.1 della citata Legge 157 in ordine alle direttive comunitarie e convenzioni internazionali, in modo particolare istituendo zone di protezione speciale lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Sono state istituite, insediate e funzionanti presso le 4 province abruzzesi, le Commissioni per gli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, in applicazione dell' art.22 legge 157/92.

Infine, per la stagione venatoria 1995/96, sono stati rilasciati n. 15.943 tesserini venatori.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE MOLISE

La Regione Molise è stata la prima ad aver recepito le norme contenute nella legge-quadro n. 157/92, approvando la legge regionale 10.8.93 n. 19, recante "Norme per la Protezione della Fauna Selvatica Omeoterma e per il Prelievo venatorio".

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 10 della legge 157/92, inerente la pianificazione faunistico-venatoria, si fa presente che la Regione Molise, con deliberazione del Consiglio Regionale n.109 del 7 marzo 1995, ha attuato il Piano Faunistico Venatorio Regionale attraverso il coordinamento dei Piani proposti dalle Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia.

Il Piano in parola comprende i seguenti Istituti faunistici che, in complesso, interessano il 20% della superficie territoriale molisana: oasi di protezione; Zone di Ripopolamento e Cattura; Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani; Bandite di caccia (rimboschimenti, foreste demaniali statali e regionali, riserve naturali e Parco Nazionale d'Abruzzo).

I principi ispiratori del suddetto Piano sono stati suggeriti dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, nella carta delle vocazioni faunistiche dallo stesso elaborata nel 1984, la quale ricomprende, nelle oasi di protezione, le principali rotte di migrazione dell'avifauna (Foce Trigno, Foce Biferno, Foce Saccione, Lago del Liscione, Lago Occhito, Pantano di Montenero di Bisaccia, ed altre).

Per l'istituzione delle suddette zone di protezione, si è dovuto far ricorso alla formula coattiva, date le enormi difficoltà di ordine procedurale e finanziario che comporta l'applicazione dell'iter previsto dall'art. 10 - comma 13 della legge quadro nazionale.

In merito all'applicazione dell'art. 14 della legge 157/92, la Regione Molise, con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale n.613 del 13/6/94, ha ripartito, secondo il disposto di cui all'art. 18 della L.R. 19/93, il territorio regionale in tre Ambiti Territoriali di Caccia, di cui due ricadenti nella provincia di Campobasso (A.T.C. 1 - CAMPOBASSO e A.T.C.2 -TERMOLI) ed uno in quella di Isernia (A.T.C. 3 -ISERNIA).

L'attività venatoria all'interno dei suddetti A.T.C. viene esercitata con l'applicazione dell'indice minimo di densità venatoria, indicato dal Ministero dell'agricoltura.

Sono stati costituiti, nella seconda metà dell'anno 1995, i Comitati di gestione degli A.T.C., i quali si sono dotati di un apposito regolamento in grado di espletare le funzioni fissate dall'art. 21 della citata legge regionale n. 19/93.

Allo stato attuale, l'attività dei Comitati di gestione degli A.T.C. è ancora in fase di avvio, sia dal punto di vista amministrativo, che tecnico-gestionale. Questo, in considerazione del breve tempo a disposizione in relazione alla quantità di impegno richiesto ed alle difficoltà legate al carattere innovativo dell'Istituto.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 18 della legge 157/92 ed, in particolare dei comma 1 e 2, la Regione Molise, nella propria legge 19/93, ha fissato i periodi di caccia per alcune specie di fauna selvatica diversi da quelli sanciti dalla legge quadro, disciplinandone il prelievo con i calendari venatori annuali.

Inoltre, le previsioni dell'art. 1, comma 4 della legge 157/92, sono state integralmente recepite ed attuate dalla Regione Molise. Infatti, le principali rotte di migrazione dell'avifauna sono state ricomprese nelle oasi di protezione, senza ricorrere all'istituzione di zone di protezione speciale. In riferimento all'avifauna protetta dalla direttiva CEE 79/409, la medesima Regione non ha fatto ricorso a procedure di deroga, in quanto non ha consentito l'abbattimento di specie non ricomprese nell'elenco comunitario.

Per l'art. 22 della legge 157/92, la disposizione è stata recepita nella legge regionale n. 19/93, che all'art. 33 ne disciplina il contenuto. In particolare, vengono dettate norme in ordine alle materie attinenti l'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio ed ai requisiti professionali dei componenti la commissione d'esame.

Infine, il numero dei tesserini venatori rilasciati nella passata stagione (1995/96), ammonta complessivamente a n. 4025, così suddivisi per provincia:

- Provincia di Campobasso: n. 2500
- Provincia di Isernia : n. 1525

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE CAMPANIA

La regione Campania, in data 10.4.96, ha approvato la legge regionale n.8, con la quale ha recepito i dettami della legge quadro nazionale.

In esecuzione dell'art. 41 della legge anzidetta, in data 7.8.96 il Consiglio Regionale ha approvato il " Piano Faunistico Stralcio", nelle more della predisposizione dei Piani Provinciali e del successivo Piano Regionale definitivo, mentre, ai sensi degli articoli 36, 37, 38, sono stati istituiti n.5 Ambiti Territoriali di Caccia, l'operatività dei quali incomincia ad evidenziarsi con tentativi di stipulare accordi di "reciprocità" inter-provinciali ed interregionali.

E' in fase di adeguamento la composizione delle Commissioni di esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio venatorio. Le commissioni sono operanti.

E' stata data attuazione all'art.9 della legge regionale 8/96, con l'istituzione dei Comitati Tecnici Regionali e Provinciali.

E' stata costituita, con D.P.G.R. al sensi del comma 10 dell'art.28 della L.R.8/96, la Commissione di esame per il riconoscimento della idoneità alla qualifica di "guardia venatoria volontaria" (comma 4-art.27 L.157/92 e comma 4-art.28 L.R. 8/96).

Tuttavia, detta Commissione non è ancora operante in quanto è in corso di perfezionamento il provvedimento di Giunta Regionale con il quale sono definite materie e modalità di esame per gli aspiranti.

Attualmente è in corso di elaborazione il Calendario Venatorio 1997/98 già in linea di massima definito in una riunione del C.T.F.V.R. tenutasi il 26.3.97.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE PUGLIA

La regione Puglia ha approvato la legge regionale del 15/6/94 n. 20, attuativa della Legge 157/92, con la quale, nell'attesa dell'approvazione di una legge organica di riordino in materia di caccia nell'ambito regionale, ha dettato norme provvisorie per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

La citata Legge, all'art. 3, prevede che la Regione, in materia faunistico-ambientale approvi il Piano Faunistico regionale di cui all'art. 10 della legge nazionale n.157/92, di durata quinquennale, predisposto sulla base dei Piani Faunistici elaborati dalle Province.

Lo stesso articolo prevede che, in attesa di tale approvazione, al fine di assicurare la continuità gestionale, la Regione attui il Programma Venatorio annuale ex L.R. n. 10/84, in quanto compatibile.

La medesima Regione, deputata al coordinamento dei Piani provinciali ex Legge 157/92 - art. 10, è stata impossibilitata a redigere il Piano Faunistico Venatorio regionale, in considerazione del fatto che il Consiglio Provinciale di Taranto, soltanto in data 7/5/96, ha approvato il proprio Piano Faunistico, mentre il Consiglio Provinciale di Brindisi ha in corso l'approvazione definitiva del proprio Piano.

Per quanto concerne l'attuazione dell'art. 14 della Legge 157/92, si fa presente che la Regione Puglia ha approvato il Regolamento regionale n. 1 del 2/6/94 "Gestione Programmata della Caccia (A.T.C.)" in ottemperanza alla citata normativa.

Il precisato Regolamento stabilisce l'istituzione degli "A.T.C.", i compiti del Comitato di gestione, il numero dei suoi componenti (ai sensi dell'art. 14-punto 10 della citata normativa statale), nonché i criteri di ammissione all'esercizio venatorio, le quote contributive dei cacciatori ammessi agli "A.T.C.", la gestione finanziaria, il Collegio dei Sindaci revisori e le relative sanzioni.

Attualmente in Puglia sono stati istituiti, con decreti del Presidente della Regione, nove "A.T.C.", secondo le proposte avanzate dalle rispettive Amministrazioni Provinciali, i cui Comitati di gestione sono stati insediati e sono operanti.

Per la parte relativa all'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 18 della Legge 157/92, la Regione Puglia ha approvato, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 20/94, il Programma Venatorio ed il Calendario Venatorio - annata 1996/97, nel rispetto della normativa vigente (giuste deliberazioni della Giunta Regionale n. 2526 e n. 2527 del 19/6/96).

I precitati provvedimenti hanno individuato per tutto il territorio pugliese le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura, stabilendo altresì le aree in cui è vietato l'esercizio venatorio, nonché le specie cacciabili ed i periodi di attività venatoria in ottemperanza della normativa vigente e della giurisprudenza in materia.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La normativa regionale, altresì, disciplina (LL.RR. 10/84 e 20/94) la composizione delle Commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio e per lo svolgimento del relativo esame. Detta materia è stata delegata alle Province e le relative Commissioni sono state tutte nominate ed integrate.

Infine, per l'annata venatoria 1995/96 sono stati rilasciati n. 30.987 tesserini venatori.

Si fa presente, inoltre, che l'Amministrazione ha in corso la redazione di una legge organica di recepimento della Legge 157/92, nonché un'ipotesi di Regolamento regionale "A.T.C." modificativo della precedente normativa.

REGIONE SICILIA

La Regione Sicilia, nell'ambito delle sue competenze esclusive in materia di caccia (art. 14, lettera 1 dello Statuto), ha esercitato le proprie potestà legislative emanando **la legge 30/3/1981 n.37 recante** "Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio".

La legge regionale, caratterizzata già da una elevata sensibilità nei confronti dei valori ambientali, intesi sotto sia il profilo della salvaguardia del paesaggio naturale sia sotto il profilo della tutela faunistica, prevede una vasta ed articolata normativa finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività venatoria, in regime di caccia controllata, inserita nell'equilibrio ambientale e biologico, autorizzando alcuni istituti di protezione ed incremento della fauna e misure di tutela delle colture agricole.

Prevede, altresì, la partecipazione a livello consultivo e/o deliberativo degli uffici regionali istituzionali competenti in materia di tutela naturalistica e paesaggistica e di sanità veterinaria, nonché di componenti del mondo scientifico ed universitario e delle categorie interessate, attraverso i loro organismi rappresentativi e/o associativi, del mondo agricolo, del protezionismo naturalistico e del mondo sportivo venatorio, nella gestione territoriale della fauna e del prelievo venatorio.

L'approvazione della legge 157/92 ne ha reso necessario il recepimento nella normativa regionale, soprattutto per quanto concerne il regime di caccia passato da regime controllato a regime programmato e, quindi, l'adeguamento della preesistente legge regionale.

Il Governo Regionale pro- tempore, pertanto, si è preoccupato di redigere un disegno di legge che pur mantenendo alcuni istituti e disposizioni contenute nella L.R. 37/81, di cui si propone l'abrogazione, prevede un sistema di norme di recepimento dei principi della nuova legge quadro e un nuovo elenco di specie cacciabili in armonia con le convenzioni internazionali nel frattempo intervenute; introduce la costituzione di ambiti territoriali di caccia e la programmazione dell'attività venatoria sulla base del piano faunistico venatorio; inasprisce le sanzioni amministrative ed infine preve la istituzione di nuovi organismi come ad esempio l'Osservatorio Faunistico Siciliano.

Nella passata legislatura il disegno di legge di iniziativa governativa è stato presentato all'Assemblea Regionale in data 23/9/1993, e qui ha subito un iter travagliato senza essere stato approvato.

Nel frattempo sono stati adottati alcuni provvedimenti legislativi che nelle more del recepimento della legge quadro, hanno normato alcuni settori specifici come l'art. 13 della L.R. 18/5/1995, n.41 che ha consentito l'introduzione del fagiano, e l'art.6, ultimo comma, della L.R. 7/5/1996 n.31 che convalidando il "Regolamento di Gestione delle zone cinologiche" fa assolvere allo stesso le funzioni programmatiche previste dalla Legge 157/1992; nonché norme legislative che hanno regolamentato provvisoriamente l'attività venatoria nella Regione Siciliana, quali la L.R. 6/4/1996 n.17 e L.R. 20/8/1996 n.36.

L'Amministrazione ha provveduto ad anticipare l'osservanza di alcuni principi recati dalla nuova legge e in particolare riguardo alle specie su cui consentire la caccia, costantemente ridotte in adeguamento alle intervenute convenzioni internazionali e da ultimo alla

lista della specie cacciabili contenute nella medesima legge quadro; nonchè con riguardo al periodo consentito per l'esercizio venatorio, anticipando già con il Calendario Venatorio 1993/1994, la chiusura generale della stagione venatoria al 31 gennaio e posticipando alla terza domenica di settembre l'apertura della caccia alla selvaggina migratoria, graduando nel contempo il periodo di caccia alla selvaggina stanziale ed a particolari specie di selvaggina migratoria (quaglie, tortore, merli, allodole) in considerazione della particolare situazione climatica di cui beneficia la Regione Siciliana.

Si è provveduto altresì a consentire l'uso dei soli mezzi di caccia previsti dalla normativa nazionale ed a imporre nuovi massimali per le obbligatorie assicurazioni cui sono tenuti i cacciatori.

L'attuale Governo Regionale ha comunque assunto l'impegno della riproposizione entro i primi 6 mesi della nuova legislatura del disegno di legge sopra richiamato e tenterà tutte le vie previste per una sua sollecita discussione ed approvazione, oltre che ovviamente della pronta attuazione della nuova legge regionale così emanata.

REGIONE SARDEGNA

La Regione Sardegna, allo stato attuale, non ha ancora applicato la normativa di adeguamento della legislazione regionale ai principi della legge 157. Infatti, l'apposita legge, già approvata dal Consiglio Regionale, è stata rinviata dal Governo che ha, da ultimo, proposto ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni in ordine ad alcune disposizioni del Testo definitivo riapprovato dallo stesso Consiglio nella seduta del 16 dicembre 1996.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato di attuazione L. 157/92, art. 35

REGIONI	Leggi reg.li di recepimento	Rotte di migrazione (art.1, comma 5)	Piani faunistico-venatori (art.10)	Programmazione venatoria (art.14)	Calendari venatori (art.18)	Commissione esame abilitazione esercizio venatorio (art.22)
VALLE D'AOSTA	n.64/94	*	*	*	*	*
PIEMONTE	n.70/96	X	P	X	*	X
LIGURIA	n.29/94	X	P	P	X	X
LOMBARDIA	n.26/93	X	P	X	X	X
P.A. DI BOLZANO	-	X	-	-	X	X
P.A. DI TRENTO	n.26/94	X	P	X	X	X
	(che ha modificato la L.P. 24/91)					
VENETO	n.17/96	X	X	X	X	X
FRIULI VENEZIA-GIULIA	n.21/93	P	P	X	X	X
EMILIA-ROMAGNA	n.8/94	X	X	X	X	X
MARCHE	n.7/95	X	X	X	X	X
UMBRIA	n.14/94	X	P	X	X	X
TOSCANA	n.3/94	X	X	X	X	X
LAZIO	n.17/95	X	P	X	X	X
ABRUZZO	n.30/94	X	X	X	X	X
MOLISE	n.19/93	X	X	X	X	X
CAMPANIA	n.8/96	*	P	X	P	P
BASILICATA	n.2/95	*	*	*	*	*
PUGLIA	n.20/94	X	P	P	X	X
CALABRIA	n.9/96	*	*	*	*	*
SICILIA	-	*	*	*	*	*
SARDEGNA	-	*	*	*	X	X

LEGENDA:

X = definitivo

P = provvisorio

* = relazione non perv.ta